



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Firenze

Prot. 87/2025 INT.

Oggetto: effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 16/2025. Indicazioni per il contenimento delle spese di giustizia.

Come ricordato con separata direttiva (n. 82/2025 int.) di questo procuratore della Repubblica, la Corte Costituzionale, con la pronuncia in oggetto indicata, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 co. 2 L. 19/80 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), nella parte in cui, per le vacanze successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacanza.

L'applicazione della norma comporterà, inevitabilmente, un aumento delle spese per le attività svolte dagli ausiliari incaricati da questo Ufficio. Per la esigenza di praticare un approccio comune per la fase di liquidazione delle attività svolte dai nostri consulenti, interpreti e traduttori, è utile richiamare alcune indicazioni che si rinvergono nella normativa secondaria e para-secondaria in materia, atteso che da tale approccio potranno derivare anche effetti di razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia.

In particolare, la Circolare ministeriale del 15 marzo 2006 in materia di determinazione degli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato (testo che si allega), prevede che: *"...la liquidazione degli onorari commisurati al tempo, determinati cioè in base alle vacanze, costituisce criterio sussidiario, da utilizzarsi esclusivamente se non sia possibile ricorrere al criterio della determinazione in misura fissa o variabile."*

Inoltre, in essa sono evidenziati ulteriori profili che è parimenti utile richiamare:

nella determinazione degli onorari a percentuale, è necessario attenersi rigorosamente ai limiti, minimi e massimi, indicati delle tabelle disposte con il D.M. 30 maggio 2002, non superabili neppure quando la stima dei beni, con riferimento a scaglioni di valore contiguo e progressivo, sia eccedente il limite superiore dello scaglione massimo (Cass., sez. II, 3 agosto 2001, n. 10745; Cass., sez. I, 14 maggio 1997, n. 4243);

nella liquidazione dei compensi per visite medico-legali e accertamenti medico-diagnostici, è necessario attenersi rigorosamente alla misura degli onorari stabilita negli art. 20 e 21 dell'allegato al D.M. 30 maggio 2002;

nella liquidazione degli onorari commisurati al tempo, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare, con rigoroso riferimento al numero delle ore

che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione;

4. il magistrato non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico, salve le eccezioni espressamente previste. Poiché l'art. 4, L. 8 luglio 1980, n. 319 è chiaro nello stabilire che detto limite è da riferirsi a ciascun incarico conferito e che non può essere negata la liquidazione di un numero superiore di vacanze quando lo stesso ausiliario abbia svolto, nello stesso periodo temporale, più di un incarico (per lo stesso o per diversi uffici giudiziari), si suggerisce di valutare con estrema attenzione, al momento del conferimento dell'incarico, l'opportunità di assegnarlo a una persona che si sappia già impegnata in altre attività peritali. Ritiene questo Procuratore che ciò sia importante anche al fine di garantire la qualità della prestazione che il consulente (ovvero perito o interprete) svolgerà in adempimento dell'incarico;

La concessione di proroghe per l'espletamento dell'incarico è subordinata al verificarsi di fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario.

5. Il mancato rispetto del termine stabilito o prorogato per l'espletamento dell'incarico, oltre a impedire la liquidazione di vacanze per il periodo successivo alla scadenza, impone la riduzione di un terzo degli onorari, comunque determinati (Art. 67 co. 3 let. B L. 69/2009);
6. la liquidazione delle spese sostenute dall'ausiliario deve avvenire sulla base di una nota specifica e documentata, che il magistrato è tenuto, sotto la propria responsabilità, a verificare accuratamente, escludendo dal rimborso le spese non necessarie.
7. La spesa relativa all'attività di altri prestatori d'opera può essere liquidata solo se gli ausiliari sono stati preventivamente autorizzati ad avvalersene.
8. L'aumento degli onorari fissi e variabili sino al venti per cento, ex art. 51, comma 2, D.P.R. 115/2002, è subordinato alla dichiarazione d'urgenza del magistrato, da rendersi con decreto motivato, al momento del conferimento dell'incarico e non durante il suo svolgimento o dopo la sua conclusione.
9. L'aumento degli onorari sino al doppio, ex art. 52, comma 1, D.P.R. 115/2002, è consentito in presenza di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà. E' pertanto evidenziato, nella richiamata Circolare, la necessità di ben verificare il ricorrere di tali condizioni, dovendosi assolutamente evitare il rischio che detto aumento sia utilizzato per compensare prestazioni di ordinaria difficoltà, per le quali le tabelle degli onorari fissi e variabili prevedono tariffe obiettivamente non elevate.

10. L'intera normativa in materia di consulenze tecniche e perizie e in particolare le norme che disciplinano l'iscrizione all'albo dei periti presso il tribunale, inducono a ritenere che l'incarico dell'ausiliario abbia carattere personale e non possa essere pertanto conferito in favore di persone giuridiche o altri enti collettivi. Ciò si pone del resto in sintonia con le regole di carattere generale, secondo le quali, fuori dalle poche ipotesi in cui la legge espressamente lo consente, l'attività professionale di carattere intellettuale non può essere esercitata in forma societaria. Sembra pertanto doversi escludere che gli incarichi peritali e di consulenza, possano essere conferiti in favore di società o altri enti collettivi. In ogni caso, qualora, facendo leva sul carattere pubblicistico dell'incarico conferito dal magistrato, si ritenga di dover accedere a una diversa interpretazione, sarà cura dei

magistrati e dei funzionari preposti al pagamento delle somme liquidate verificare la corrispondenza tra la persona in favore della quale è stato conferito l'incarico, il soggetto beneficiario del decreto di liquidazione e l'intestatario della fattura. Va infatti assolutamente evitato che la fattura sia rilasciata in favore di soggetto diverso da quello nominato dal magistrato.

Tanto esposto, si invitano i Sostituti Procuratori della Repubblica alla puntuale applicazione dei parametri sopra ricordati nelle procedure di liquidazione di competenza, motivando l'applicazione del criterio residuale del compenso secondo vacanze, in luogo di quello tabellare (ove ne sussistano le condizioni), nonché controllando specificamente le ragioni che giustificano la richiesta di aumento del compenso e, infine, i requisiti della urgenza ovvero complessità dell'incarico svolto.

È altresì necessario valutare con particolare attenzione, per le ragioni sopra esposte, l'opportunità di conferire un incarico ad un ausiliario già impegnato in altre attività di consulenza, nello stesso periodo, seppure in un procedimento diverso.

La presente viene trasmessa a tutti i Sostituti Procuratori in sede, al Dirigente amministrativo, al Direttore dell'Ufficio liquidazione, al personale amministrativo interessato e, per opportuna conoscenza, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello - sede.

Dispone la pubblicazione sul sito.

Firenze, 26 febbraio 2025

Il Procuratore della Repubblica

Filippo Spiezia

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Filippo Spiezia